



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE

Ordinanza nr. 153 Del 22/12/2021

10^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA

Oggetto: misure contingibili ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - disposizioni per il contrasto degli assembramenti di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei giorni prefestivi e festivi nel periodo dal 24/12/2021 al 09/01/2022 .

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che prevede che il Sindaco possa emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 9 agosto 1934, n. 186, Serie Ordinaria avente ad oggetto *Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*;

Vista l'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista la Legge regionale 09 aprile 2015, n. 11 *Testo unico in materia di sanità e servizi sociali*;

Visto l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Richiamate le disposizioni di cui al il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

Preso atto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 che prevede l'obbligo in zona bianca su tutto il territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto del decreto che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2021 estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n° 19/2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo delle varianti accertate con conseguente incremento dei contagi all'interno del territorio della Regione Umbria;

Preso atto che l'aumento dei casi di positività impone l'adozione di misure contingibili idonee a limitare le occasioni di contagio nelle aree e nei luoghi pubblici soprattutto in occasione delle festività natalizie in cui vi sono maggiori spostamenti di persone e maggiori occasioni di contatto anche con visitatori provenienti da altre città e altre regioni;

Rilevato che la comunità scientifica indica come strumenti di prevenzione dal contagio da virus COVID-19 quello del distanziamento e l'eliminazione dei contatti fisici tra persone non presidiati da idonei dispositivi a protezione delle vie aeree;

Per esigenze di igiene e tutela della sanità pubblica;

ORDINA

Che siano osservate le seguenti prescrizioni finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 in ragione di quanto nelle premesse riportato:

1. obbligo di indossare all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nelle ipotesi in cui sia possibile il distanziamento sociale e non vi siano assembramenti **nei giorni prefestivi e festivi dal giorno 24 dicembre 2021 e sino a domenica 09 gennaio 2022** nelle seguenti aree: piazza Matteotti , piazza Mazzini, via Cibo, via Grilli, piazza XXV Aprile, piazza San Francesco, via Gabriotti, via Garibaldi, piazza Gramsci, via Unità d'Italia, piazza Carlo Marx , via Morandi , via Roma e piazza Michelangelo .
2. Negli immobili di proprietà comunale nella disponibilità dell'ente ovvero dati in concessione e/o locazione a terzi; è vietato lo svolgimento di qualsiasi tipo di momento conviviale o ludico ricreativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cene, pranzi, aperitivi, tombolate, feste);
3. obbligo di mantenere il distanziamento sociale e di evitare in ogni caso assembramenti.

L'obbligo non si applica ai bambini di età inferiore a 6 anni, ai soggetti con forme patologiche o disabilità non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione respiratoria, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo nonché a coloro che effettuano attività sportiva.

La presente ordinanza si applica ad integrazione delle disposizioni nazionali concernenti la prevenzione del contagio dal virus COVID-19.

Fatta salva l'eventuale applicazione delle norme penali, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 (Quattrocento/00) € 3.000,00 (Tremila/00).

La vigilanza sull'ottemperanza alle misure indicate nella presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale nonché a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia impegnati nel rispetto delle disposizioni sul contenimento della diffusione del virus COVID-19.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

Prefettura di Perugia;

Questura di Perugia;

Presidente della Regione Umbria;

Commissariato di P.S. di Città di Castello;

Comando Compagnia Carabinieri di Città di Castello;

Comando Compagnia Guardia di Finanza, di Città di Castello;

Stazione Carabinieri di Umbertide.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

LUCA CARIZIA